

ALLEGATO "S" BOZZA CONTRATTO

CONTRATTO

SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DISPOSITIVI MEDICI PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE OCCORRENTI AGLI UTENTI DELL'AIC 4 (ASL CN1 E ASL CN2) SUDDIVISA IN LOTTI . GARA N. XXX CIG DIVERSI

TRA

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 ALBA-BRA (di seguito ASLCN2) con sede legale in Alba (CN), Via Vida, 10 (codice fiscale) e partita IVA n. 02419170044 nella persona della Dott.ssa Maria RAITERI Direttore f.f. S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti, nata a Mirabello Monferrato (AL) il 24/05/1960 e e domiciliata, ai fini del presente contratto, presso la sede dell'A.S.L. CN2 Alba-Bra - Via Vida, 10 - C.F: RTRMRA60E64F232I, in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale con deliberazione n. 5 del 04/01/2023;

E

La ditta xxxxxxxxxxxx (di seguito anche Ditta, Fornitore e/o Impresa), con sede legale ed amministrativa in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx P.IVA xxxxxxxxxxxxxxxx indirizzo pec: xxxxxxxxxxxxxxxx iscritta al Registro delle Imprese (sezione ordinaria) della C.C.I.A.A. di xxxxxxxxxxxx al n. xxxxxxxxxxxx del xxxxxxxxxxxxxxxx rappresentata dal Dott. xxxxxxxx nella sua qualità di Legale Rappresentante/Amministratore delegato nato a xxxxxxxx il xxxxxxxx C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della medesima società;

PREMESSO CHE:

ALLEGATO "S" BOZZA CONTRATTO

- con determinazione del Direttore ff della S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti n. xxxxx del xxxxxx è stata indetta gara a procedura aperta, finalizzata alla stipula di un accordo quadro senza riapertura del confronto competitivo, per la fornitura in noleggio di dispositivi medici per la ventiloterapia domiciliare occorrenti agli utenti dell'AIC 4 (ASL CN1 e ASL CN2) suddivisa in lotti;

- con determinazione della S.C. Logistica , Patrimonio, Servizi e Acquisti n.xxxxx del xxxxxx è stata aggiudicata la fornitura in oggetto per un periodo di 24 mesi, eventualmente rinnovabili per ulteriori 12 mesi;

- L'ASL CN2 ha provveduto, altresì alla verifica del possesso in capo all'appaltatore dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice);

- la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, co. 5 lett. a) del Codice;

- L'aggiudicatario ha provveduto alla costituzione, ai sensi dell'art. 103 del Codice, della garanzia definitiva di €. xxxxxx rilasciata da xxxxxxxx n. poliozza xxxxxxxx in data xxxxx avvalendosi ai sensi dell'art. 93 comma 7, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., della riduzione del 50% dell'importo in quanto in possesso della certificazione di qualità;

- L'ASL CN2 ha provveduto alla richiesta dell'informazione antimafia tramite la banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. ;

Le premessa al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorchè non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta economica, il capitolato tecnico e le

ALLEGATO “S” BOZZA CONTRATTO

risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai criteri della pubblica amministrazione;
- b) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dalle linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA LE PARTI

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Disposizioni regolatrici dell'appalto

L'appalto viene concesso dall'ente committente ed accettato dall'affidatario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente anche se non materialmente allegati al presente atto e che ne formano parte integrante e sostanziale:

- a) Bando di gara e Disciplinare di gara e relativi allegati;
- b) Capitolato tecnico prestazionale;
- c) Offerta economica;

Art. 2 – Oggetto dell'appalto

L'ASL CN2 come sopra rappresentata ed in esecuzione degli atti in

ALLEGATO "S" BOZZA CONTRATTO

premessa richiamati, affida alla ditta XXXXXX, con sede legale ed amministrativa in XXXXXXXXXXX P.IVA XXXXX, come sopra rappresentata, che accetta, la fornitura in oggetto alle condizioni tutte di cui al Disciplinare di gara e relativi allegati, al capitolato tecnico prestazionale e alle condizioni dell'offerta economica;

Art. 3 – Durata del contratto

La fornitura in oggetto decorre dalla data di stipula del contratto e termina XXXXX per una durata di 24 mesi., con facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 12 mesi come indicato all'art. XXX del disciplinare di gara.

Art. 4 – Importo contrattuale

L'importo contrattuale per l'intero periodo relativo all'affidamento della presente fornitura (Lotti nn. Xxxxx) è presunto ed ammonta complessivamente a €. Xxxxxx(IVA esclusa) e a €. Xxxxx (IVA inclusa).

Art. 5 – Canoni di noleggio

Salvo quanto disposto dal successivo articolo 5 le quotazioni, sia del canone di noleggio mensile che, in caso di acquisto, del prezzo unitario, devono restare fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura.

I prezzi contenuti nei listini depositati in sede di gara riguardanti il materiale di consumo delle diverse apparecchiature oggetto di gara, rimangono fissi ed invariati per l'intera durata contrattuale. Tali quotazioni sono comprensive di tutti gli oneri conseguenti alle prestazioni oggetto del presente appalto, con la sola esclusione dell'iva.

Il canone di noleggio mensile comprende:

la fornitura di materiale di consumo dettagliatamente indicato all'art.

_____ del

ALLEGATO "S" BOZZA CONTRATTO

disciplinare tecnico;

dell'assistenza full risk come descritta all'art. _____ del disciplinare

tecnico;

dell'installazione e dell'addestramento all'uso presso l'abitazione

dell'assistito, al ritiro dell'apparecchiatura al termine del contratto di noleggio

e di tutto quanto previsto all'articolo _____ del disciplinare.

In caso di cessazione del contratto di noleggio la ditta aggiudicataria dovrà:

- sospendere la fornitura dei kit di materiali di consumo;

- ritirare l'apparecchiatura noleggiata e il materiale di consumo in

confezionamento integro;

- emettere eventualmente la relativa nota di accredito.

Art. 6 (Revisione prezzi)

Il prezzo si intende fisso, impegnativo ed invariabile, salva la revisione come

di seguito disciplinata:

- Le clausole di revisione dei prezzi avverranno ai sensi all'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1.
- Qualora si sia verificata una variazione dei prezzi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento, l'appaltatore o la stazione appaltante avranno facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata, una revisione dei prezzi. La revisione dei prezzi, aumento o in diminuzione, avverrà per la percentuale

ALLEGATO “S” BOZZA CONTRATTO

eccedente il 10% ed è prevista a partire dalla seconda annualità contrattuale.

- La richiesta di adeguamento prezzi dovrà essere esaurientemente motivata al fine di poterne valutare l'accoglimento o meno in base ad un'apposita istruttoria. L'adeguamento decorrerà, ove accettato, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta formulata dall'Appaltatore o dall'Azienda sanitaria e sarà calcolato dal mese di inizio del contratto o da quello dell'ultimo adeguamento fino al mese di applicazione di tale adeguamento.
- La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Verrà utilizzato l'Indice dei Prezzi al Consumo dell'Intera Collettività (Nic) (utilizzando la classificazione Ecoicop 06: servizi sanitari e spese per la salute, disponibile sul sito dell'ISTAT).

Art. 7 – Fatturazione

Le fatture dovranno essere redatte a norma di legge a seguito dell'entrata in vigore del disposto del D.M. 55 del 3 aprile 2013, ai sensi della Legge 244/2007 (art. 1 dal comma 209 al 214) che ha fissato come termine inderogabile il 31 marzo 2015 per l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni tra cui, quindi, anche le Aziende Sanitarie.

Le fatture dovranno essere indirizzate:

- **Per l'ASL CN2** in Via Vida 10 – 12051 ALBA.

si precisa che il Codice Univoco Ufficio per l'invio delle fatture elettroniche per questa Azienda è il seguente: **UFXS51**.

ALLEGATO “S” BOZZA CONTRATTO

L'articolo 25 del D.L. 66/2014 stabilisce che in ogni fattura venga inserito il codice CIG (salvo nei casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità).

L'Azienda Sanitaria pertanto non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora non venga riportato il codice CIG.

Gli ordini verranno inviati, come da obblighi di legge, tramite il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO).

Art. 8 – Pagamenti

I pagamenti delle fatture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento delle stesse. Qualora si verificano contestazioni, i termini di pagamento verranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della pendenza.

Art. 9 – Tracciabilità dei flussi

Ai sensi dell'art. 3 della Legge nr. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

I pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario e postale con conto corrente dedicato.

Con la comunicazione di affidamento, l'Azienda richiederà al soggetto aggiudicatario di comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il contratto si intende risolto nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a.

E' fatto obbligo al fornitore, pena la nullità del contratto, di assumere a

ALLEGATO “S” BOZZA CONTRATTO

proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 nr. 136.

E' fatto altresì obbligo al fornitore di inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti delle filiera di imprese interessate alla fornitura, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 10 – Manutenzione full risk delle apparecchiature

Le apparecchiature oggetto del presente capitolato sono concesse dall'aggiudicatario in noleggio “full risk”, con estensione della garanzia integrale per tutto il periodo contrattuale, eccezione fatta per la fattispecie relativa all'uso inappropriato delle attrezzature da parte dell'assistito.

La ditta è tenuta a garantire per tutta la durata del contratto la perfetta funzionalità e sicurezza degli apparecchi in servizio, provvedendo alla manutenzione ordinaria preventiva e straordinaria.

La richiesta d'intervento/segnalazione potrà essere effettuata dall'utilizzatore (paziente/caregiver) o dall'Azienda Sanitaria.

Durante il periodo contrattuale la Ditta dovrà provvedere, mediante tecnici qualificati, formati ed informati in rapporto al compito che devono svolgere, ed identificabili dagli assistiti (ad es. attraverso cartellini di riconoscimento), alle seguenti attività, che dovranno essere opportunamente concordate per via telefonica o altre modalità con il paziente o care giver:

- **Manutenzione ordinaria** controllo funzionale e ogni altro intervento previsto dai manuali d'uso e di manutenzione delle apparecchiature, comprensiva di verifica del livello di formazione all'uso del

ALLEGATO "S" BOZZA CONTRATTO

paziente/caregiver, secondo quanto prescritto dall'articolo 3 del presente capitolato,

- **Manutenzione straordinaria** necessaria in seguito al verificarsi di inconvenienti non prevedibili (guasti, anomalie....). La segnalazione di guasto (attraverso chiamata al call center, email o segnalazione attraverso il sistema informativo fornito dalla ditta) potrà essere effettuata dall'Azienda Sanitaria, dal paziente o dal caregiver.

La ditta dovrà garantire la risoluzione del guasto rispettando le tempistiche previste all'articolo 3 del presente capitolato.

Si precisa che per tempo di risoluzione si intende il tempo che intercorre tra la chiamata e la conclusione dell'intervento con il ripristino della corretta e completa funzionalità del dispositivo e della sicurezza d'uso, ovvero la consegna di apparecchiatura sostitutiva che garantisca le stesse funzionalità di quella guasta adeguatamente sanificata, verificata ed installata per un utilizzo sicuro.

La ditta dovrà, pertanto, eseguire nuovamente tutte le attività previste per la consegna (ad.es. installazione, collaudo e messa in esercizio, formazione ec...).

Qualsiasi sostituzione dovrà, comunque, essere condivisa con il Centro Prescrittore Entro i termini indicati nel presente capitolato, sarà cura della Ditta provvedere a risolvere il guasto o a sostituire gratuitamente le attrezzature deteriorate o difettose che si dimostrassero non più efficienti. A tal fine si precisa che l'obbligo derivante da tale garanzia non si esaurisce con una qualsiasi sostituzione del bene con altro funzionante, ma è assolto quando la riparazione sia tale da riportare il bene nello stato di efficienza che

ALLEGATO “S” BOZZA CONTRATTO

avrebbe avuto altro bene dello stesso tipo e perfettamente funzionante ovvero quando la sostituzione viene effettuata con un'apparecchiatura dello stesso tipo e nelle identiche condizioni di quella originariamente locata.

Qualora la riparazione o sostituzione del dispositivo sia dovuta a danni causati da improprio utilizzo da parte dell'assistito oppure a smarrimento, situazioni che dovranno essere debitamente comprovate ed accertate, la ditta dovrà informarne l'azienda sanitaria presentando la documentazione giustificativa del caso, così che l'azienda possa eventualmente autorizzare la ditta a richiedere il rimborso delle spese direttamente all'assistito.

Si intendono ad esclusivo carico della Ditta tutti gli eventuali danni subiti dalle apparecchiature ed i relativi costi per riparazioni e sostituzioni, ad eccezione dei danni causati per dolo o colpa grave da parte dell'assistito.

Tutte le attività di cui sopra saranno a totale carico della Ditta, con gratuità di ogni intervento nulla escluso. Esse verranno eseguite presso il domicilio del paziente.

È fatto divieto alla ditta di richiedere e percepire compensi economici da parte degli assistiti.

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria devono sempre essere registrati su apposito modulo e controfirmati dalla persona assistita che ne conserverà copia.

Tale modulo di intervento dovrà essere reso disponibile alle Aziende sanitarie tramite il sistema informatico offerto.

Il modulo dovrà riportare chiaramente:

- 1. dati identificativi del paziente**

ALLEGATO “S” BOZZA CONTRATTO

2. dati identificativi del dispositivo/dispositivi (produttore, modello s/n anno di installazione)

3. per gli interventi di manutenzione straordinaria, l'eventuale segnalazione del guasto, la diagnosi, le attività effettuate, e i ricambi ovvero il materiale utilizzato. Qualora venga fornita apparecchiatura sostitutiva, i dati identificati di quest'ultima.

4. Il report relativo alla verifica di sicurezza elettrica dovrà essere accompagnato dalla relativa strisciata o documento equivalente.

5. Il report di manutenzione ordinaria dovrà dar evidenza delle singole attività svolte nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato

L'A.S.L. declina ogni responsabilità in caso di incidenti generati dall'utilizzo delle apparecchiature, aventi ripercussioni su persone o cose, per i quali provvederà invece la ditta fornitrice, con apposita assicurazione.

Art. 11 – Modalità di consegna

La consegna dei dispositivi deve avvenire a seguito di ricevimento formale dio ordine da parte del competente ufficio dell'ASL e pervenire in porto franco presso il domicilio degli utenti nel più breve tempo possibile e cominque non più tardi dei termini riportati all'art. 6 del Capitolato tecnico prestazionale.

Art. 12 – Trasferimento di proprietà dei beni

I presidi oggetto del presente appalto, se noleggiati, restano di proprietà della ditta affidataria per tutta la durata del noleggio.

Art. 13 – Aggiornamento tecnologico

Qualora, nel corso del contratto, sopraggiunga la disponibilità di apparecchiature analoghe a quelle oggetto della fornitura, ma con migliori

ALLEGATO “S” BOZZA CONTRATTO

caratteristiche di rendimento e funzionalità, le ditte, previo consenso delle Aziende Sanitarie, dovranno fornire, senza maggiorazione di prezzo, i prodotti migliorativi. Parimenti in caso di obsolescenza dei prodotti, per motivi scientifici, bioetici o legislativi, il centro prescrittore potrà richiedere al fornitore i necessari conseguenti adeguamenti tecnologici.

Le ditte dovranno comunicare alle Aziende sanitarie le caratteristiche dell'aggiornamento tecnologico, trasmettendo documentazione tecnica attestante la conformità dei prodotti ai requisiti previsti nel capitolato, al fine della sua validazione ed accettazione.

Rimarrà facoltà delle Aziende sanitarie accertare in modo insindacabile l'equivalenza tecnica e la congruità del prodotto sostitutivo proposto rispetto a quello precedentemente aggiudicato.

L'eventuale ritiro e sostituzione è a carico della Ditta aggiudicataria.

Art. 14 – Sostituzione/affiancamento

La ditta aggiudicataria potrà, alle stesse condizioni di aggiudicazione, proporre all'ASL, di sostituire o affiancare prodotti nuovi a quelli aggiudicati, qualora ponga in commercio, durante il periodo contrattuale, nuovi prodotti che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità.

A tal fine dovrà indicare espressamente in quale categoria di gara dovrà collocarsi il nuovo modello proposto.

Fermo restando la prescrizione del nuovo presidio da parte del Medico Specialista dei centri prescrittori e la relativa autorizzazione da parte del medico di Distretto, l'Azienda Sanitaria potrà procedere all'attivazione del servizio di noleggio anche per questi presidi.

Art. 15 – Subappalto

ALLEGATO "S" BOZZA CONTRATTO

Il soggetto offerente, conformemente a quanto richiamato all'art. XX del disciplinare di gara e dichiarato in sede di offerta, intende

affidare in subappalto l'esecuzione di parte dell'attività oggetto delle prestazioni contrattuali e precisamente xxxxxxxxxxxxxxxx

(eventuale) non intende affidare in subappalto parte dell'attività oggetto delle prestazioni contrattuali

Art. 16 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'ASL CN2 e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ASL CN2 ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ASL CN2.

ALLEGATO “S” BOZZA CONTRATTO

Art. 17 – Coperture assicurative

La ditta assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante dall'espletamento dell'attività richiesta dal presente Capitolato. La ditta è responsabile di ogni e qualsivoglia danno o pregiudizio anche di natura non patrimoniale che occorra ai pazienti, ai loro familiari e/o assistenti, al proprio personale ed ai terzi nell'adempimento del servizio appaltato.

La Ditta risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose, alle strutture interessate, ed a terzi (cose e/o persone) comunque provocati nell'esecuzione del presente contratto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare.

Le Aziende Sanitarie sono esonerate da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la Ditta nell'esecuzione del contratto.

A tale scopo la ditta si impegna a stipulare, con primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza che assicuri la copertura del rischio da Responsabilità Civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno possa essere causato all'Azienda contraente e a tutte le sedi presso cui saranno erogati i prodotti/ servizi oggetto del presente Contratto, ivi compresi i dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi fruitori. I massimali della polizza, per sinistro e per anno assicurato, non devono essere inferiori a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

Tale polizza, che dovrà avere durata pari a quella del Contratto, dovrà essere prorogata fino al completamento delle prestazioni contrattuali; dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore nei confronti della Azienda contraente a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio

ALLEGATO “S” BOZZA CONTRATTO

anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, nonché di eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti. Resta ferma l'intera responsabilità della ditta anche per i danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Qualora la ditta fosse già provvista di idonea polizza assicurativa con Istituto assicurativo a copertura del rischio da responsabilità civile di cui sopra dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni suindicate mediante apposita Appendice alla Polizza Generale.

L'Azienda è, altresì, esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente o in collaborazione da o con la ditta durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

Art. 18 – Verifica di conformità

Il soggetto fornitore è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta riuscita del servizio; è responsabile, inoltre, dell'osservanza di leggi e regolamenti vigenti in materia di commercio relativo alle merci da fornire. La fornitura in oggetto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel disciplinare di gara e tecnico e delle norme contrattuali. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e al loro valore, controlli a campione con modalità

ALLEGATO “S” BOZZA CONTRATTO

comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale. La verifica di conformità è effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto oppure da apposita commissione. Successivamente alla verifica di conformità, si può procedere al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto (“cauzione definitiva”).

Art. 19 – Modifiche in corso di esecuzione del contratto

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto. I fabbisogni indicati nel capitolato speciale sono da ritenersi puramente indicativi in quanto difficilmente prevedibili, essendo subordinati a fattori variabili e a cause e circostanze legate alla particolare natura e all'utilizzo dei prodotti. Ai sensi dell'art. 106, nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Azienda Sanitaria potrà chiedere all'esecutore una variazione in aumento o diminuzione delle forniture fino a concorrenza del 20% dell'importo complessivo previsto dal contratto. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Azienda Sanitaria e che il Direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Art. 20 – Quinto d'obbligo

L'ASL CN2, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo

ALLEGATO “S” BOZZA CONTRATTO

del presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 21 – (Cessione del contratto)

Ai sensi dell'art 105 del D.Lgs 50/2016 il soggetto aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura e le attività comprese nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art 106, comma 1 lettera d) del D.lgs 50/2016.

Art. 22 – Stipula del contratto

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011).

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), pari a € **xxxxxx** relative all'aggiudicazione sono state rimborsate alla stazione appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

L'Amministrazione si riserva il diritto di annullare o modificare la presente gara e si riserva la facoltà di sospendere la procedura di affidamento o di non procedere alla stipulazione del contratto qualora:

- la fornitura del bene o del servizio non trova copertura finanziaria nel proprio bilancio;
- la fornitura del bene o del servizio non rientri più nel fabbisogno

ALLEGATO “S” BOZZA CONTRATTO

dell’Azienda per sopravvenute variazioni di attività o di organizzazione gestionale;

- per sopravvenute disposizioni regionali in materia di programmazione sanitaria;
- per motivi di pubblico interesse.

Art. 23 – Cauzione definitiva

A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di €. xxxxxxxx ridotta del 50% per possesso di certificazione ISO acclusa, emessa xxxxxxxxx n. xxxxxx in data xxxxx resa ai sensi dell’art. 103 del Codice, in favore dell’ASL CN2.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’ASL CN2, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’ASL CN2 qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso d’inadempimento a tale obbligo, l’ASL CN2 ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

L’ASL CN2 ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di

ALLEGATO "S" BOZZA CONTRATTO

cui agli artt. xx e xx del presente contratto.

Art. 24 – Penalità

In caso di mancato rispetto delle clausole previste nel presente capitolato verranno applicate le seguenti penali:

- per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Azienda sanitaria ovvero per causa di forza maggiore o caso fortuito, nella consegna, installazione e messa in esercizio dei dispositivi richiesti, l'Azienda sanitaria applicherà al Fornitore una penale pari al 1 per mille del corrispettivo dell'ordinativo di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- per ogni ora e/o frazione di ora di ritardo di intervento di assistenza tecnica e manutenzione l'Azienda sanitaria contraente applicherà al Fornitore una penale pari €. 250,00.
- per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Azienda sanitaria ovvero per causa di forza maggiore o caso fortuito, nell'attivazione del sistema informatico l'Azienda sanitaria contraente applicherà al Fornitore una penale pari €. 200,00.
- in caso di ogni mancata risposta alle chiamate telefoniche d'intervento, l'Azienda sanitaria contraente applicherà al Fornitore una penale pari €. 150,00.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato; in tali casi le Aziende applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso

ALLEGATO “S” BOZZA CONTRATTO

il risarcimento del maggior danno.

Qualora, durante il periodo contrattuale, si verificano n. 3 inadempienze, questa azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto in modo unilaterale ed eventualmente incamerare la cauzione definitiva.

Tali importi saranno comunicati alla S.C Bilancio Controllo e Programmazione dell'Azienda Sanitaria Locale che provvederà all'addebito della penale. Sulla fattura verrà indicato l'IBAN su cui la ditta dovrà fare il versamento.

Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitata sulla cauzione.

Le penalità sono notificate all'impresa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

Se la ditta aggiudicataria è in associazione temporanea d'impresa, queste sanzioni saranno a carico del trasgressore.

In ogni caso l'ASL CN2 si riserva il diritto di addebitare all'Impresa aggiudicataria l'importo dei maggiori danni imputabili a quest'ultimo.

Art. 25 – Recesso e Risoluzione del Contratto

L'Azienda Sanitaria può procedere alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in base a quanto stabilito dall'art. 108 D.Lgs. 50/2016.

Questa Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora, come indicato nel precedente art. 15 siano state riscontrate n. 3 inadempienze.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto con le modalità previste dall'art. 109 D.Lgs. 50/2016.

Art. 26– Deroga al Foro competente

ALLEGATO “S” BOZZA CONTRATTO

Le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente per qualsiasi controversia quello di Asti.

Art. 27 – Riferimenti ad altre norme

Per quanto non disposto nel presente capitolato si fa espresso riferimento, in quanto non contrastanti con le presenti disposizioni, alle leggi ed ai regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del servizio.

Art. 28 – Informativa per il trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 del 27/04/2016 di seguito GDPR esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente capitolato speciale di gara.

Art. 29 – Nomina responsabile per il trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 28 e seguenti del GDPR UE 2016/679, l’aggiudicatario dovrà essere nominato Responsabile per il trattamento di dati personali, in relazione alle attività connesse all’esecuzione del presente appalto, secondo il modello **Allegato O** “Nomina Responsabile per il trattamento dei dati personali”.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la ditta

per l’ASL CN2

Il Legale Rappresentante

Direttore ff S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti

(xxxxxxxxxxxx)

(Dott. ssa Maria RATERI)